



PIANO DI ABBATTIMENTO DEL MUFLONE IN PROVINCIA DI VERONA

Stagione venatoria 2024/2025

1. All'Ambito territoriale di caccia n. 2 “dei Colli” e all'Azienda faunistico-venatoria “La Rocchetta”, per la stagione venatoria 2024/2025, sono assegnati i seguenti capi di muflone, distinti per sesso e classe d'età, precisando che le seguenti articolazioni rivestono carattere tecnico-gestionale:

ISTITUTO VENATORO	PIC	M1	M2-4	M5+	FG	FA	TOT
A.T.C. n° 2 Val Squaranto	0	1	1	0	1	1	4
A.F.V. “La Rocchetta”	0	1	1	0	1*		3
TOTALE	7						

*=femmina giovane o adulta

2. Le classi di prelievo di cui sopra, considerando i tempi di prelievo previsti al successivo punto 3., vanno così intese:
- PIC = piccoli dell'anno di classe 0, maschi o femmine;
 - M1 = maschio giovane di 1 anno d'età;
 - M2-4 = maschio di 2-4 anni d'età;
 - M5+ = maschio di 5 anni e oltre d'età;
 - FG = femmina giovane di 1 anno compiuto;
 - FA = femmina adulta di 2 anni e oltre d'età;
3. Tempi di prelievo:
- a) **maschi giovani (M1) e subadulti (M2-4)**: dal 01 agosto 2024 al 15 dicembre 2024;
 - b) **femmine giovani (FG)**: dal 01 agosto 2024 al 15 dicembre 2024;
 - c) **femmine adulte (FA)**: dal 01 settembre 2024 al 15 dicembre 2024.
4. Orari
Il prelievo è consentito da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
5. Carniere individuale giornaliero
Il carniere giornaliero individuale è stabilito in non più di un (1) capo.
6. Il prelievo è consentito dal cacciatore, al quale è stato assegnato il capo, per un massimo di cinque giornate alla settimana, ad esclusione del martedì e del venerdì.
7. In caso di abbattimento contemporaneo di femmina e piccolo, si dovrà procedere prima all'abbattimento del piccolo e poi della femmina.
8. Deve essere data priorità all'abbattimento dei soggetti visibilmente debilitati, menomanti o comunque morfologicamente di corporatura inferiore alla media, in particolare durante il prelievo delle femmine. Qualora tali abbattimenti avvengano all'interno dei sopraccitati periodi specificatamente previsti per ciascun sesso e classe d'età, il capo dovrà essere messo a disposizione del personale del Corpo di Polizia provinciale per gli opportuni accertamenti sanitari.
9. L'abbattimento per motivi sanitari, al di fuori dei periodi di cui al punto 3., può essere effettuato solo dal

personale del Corpo di Polizia provinciale o da altro personale dalla stessa autorizzato.

10. L'A.T.C. e l'A.F.V. dovranno costantemente tenere aggiornato l'andamento degli abbattimenti allo stesso assegnati.
11. Nelle more della predisposizione e rilascio del tesserino venatorio regionale 2024/2025, la registrazione delle uscite e degli abbattimenti, da parte del cacciatore autorizzato, dovrà essere effettuata sull'apposito documento rilasciato dall'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", per il territorio della provincia di Verona, che assumerà pertanto valenza giuridica di tesserino venatorio regionale.